

Ministro delle Finanze sul caso Landi Rotella, facendo osservare che si trattava di una questione di massimo interesse nei confronti della sicurezza degli investimenti patrimoniali, e che era inammissibile che sulle operazioni di sconto di annualità concesse dallo Stato o da altri Enti, potessero sorgere dubbi sulla libera disponibilità dei relativi cespiti, quando lo Stato e gli enti medesimi ne avessero accettata la cessione verso gli istituti finanziatori.

In conseguenza di tali criteri, l'Istituto avanzava a S.E. il Ministro delle Finanze la proposta di sottoporre la questione ad un giudizio arbitrale.

Nella risposta ottenuta con lettera del 19 dicembre u.s., S.E. il Ministro delle Finanze ha esplicitamente esclusa la possibilità di modificare il provvedimento adottato per il caso Landi Rotella, da considerarsi ormai irrevocabilmente deciso; circa la proposta di arbitrato avanzata dall'Istituto per decidere, in linea di massima, la questione sollevata, il Ministro ha osservato che la materia sulla quale dovrebbe pronunciarsi il giudizio arbitrale è di esclusiva pertinenza del "prudente consiglio del Governo" e che, pertanto deve ritenersi inammissibile qualsiasi forma di arbitrato su tale oggetto.

S.E. il Ministro ritiene che il caso Landi Rotella, per il suo stesso carattere di assoluta eccezionalità, non sia di tale rilevanza da dover indurre il Governo a proporre profonde innovazioni ai principi giuridici che disciplinano la cessione ed il trasferimento dei crediti.

Infine, la citata lettera di S.E. il Ministro, così testualmente conclude:

"Per queste ragioni debbo pregare codesto Istituto di voler raccomandare al proprio Consiglio di Amministrazione di non insistere nel voto espresso e di rendersi conto che è assolutamente eccessivo voler fare assurgere il caso Landi Rotella, il quale, ripetesi, rappresenta

